

Regolamento di competenza - regolamento d'ufficio – Cass. 14573/2019

Conflitto di competenza tra giudice civile e giudice penale - Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.

Il problema della ripartizione della "potestas iudicandi", nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia; ne consegue che la violazione delle relative norme non può costituire oggetto di un'istanza di regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., dovendosi altresì escludere la configurabilità di un conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14573 del 28/05/2019 (Rv. 653942 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 043 – Regolamento facoltativo di competenza](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 045 – Conflitto di competenza](#)

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

14573

2019